

STATUTO CODAU

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito il Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dei Dirigenti amministrativi delle Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, nel seguito brevemente denominato CODAU.
2. La rappresentanza legale del CODAU spetta al Presidente e, in caso di impedimento o di assenza temporanea del medesimo, al Vicepresidente vicario.
3. Il CODAU ha sede legale presso l'Università nella quale presta servizio il Presidente.

ART. 2 – FINALITA' DEL CODAU

Il CODAU persegue i seguenti obiettivi:

1. svolge attività di coordinamento e di indirizzo nelle attività di gestione delle Istituzioni universitarie, nel rispetto dell'autonomia dei singoli Atenei;
2. instaura rapporti sistematici con: Ministeri, CRUI, CNVSU, CNSU, OO.SS., ARAN, Comitati di settore e altri Organismi istituzionali per la promozione di studi congiunti, ricerche e proposte di soluzioni su problematiche attinenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle Università per il miglior funzionamento e l'organizzazione delle medesime, anche al fine di favorire una omogenea applicazione delle norme di specifico riferimento e la diffusione di buone pratiche;

3. attiva relazioni con organismi e rappresentanze parlamentari, di governo, sindacali, in ordine alle problematiche di interesse delle Università, della dirigenza e del personale universitario in genere;
4. instaura rapporti di collaborazione con analoghe Organizzazioni nazionali e sovranazionali, per scambi di esperienze e conoscenza di esigenze e orientamenti, al fine di formulare valutazioni e proposte anche di provvedimenti normativi, per il miglioramento ed il consolidamento dell'integrazione a livello europeo ed extraeuropeo.
5. promuove e valorizza le funzioni dirigenziali nelle Università, anche attraverso iniziative volte a favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale dei direttori amministrativi e dei dirigenti.
6. esercita la rappresentanza e, se necessario, la tutela dei diritti dei propri associati in ogni sede istituzionale competente.

ART. 3 – COMPONENTI DEL CODAU

1. componenti di diritto del CODAU:
 - 1.a i direttori amministrativi in servizio delle Università di cui all'art. 1, comma 1;
 - 1.b i dirigenti in servizio nelle medesime Università con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i quali abbiano espresso per iscritto alla Presidenza del Codau la volontà di partecipazione;
 - 1.c una rappresentanza dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. soci onorari del CODAU: i direttori amministrativi cessati dall'incarico. La qualità di socio onorario è conseguita di diritto quando la cessazione dell'incarico consegua al collocamento in quiescenza.

I soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, fatta eccezione per gli adempimenti di cui all'art. 14 e per l'elettorato attivo e passivo di cui all'articolo 10 punto 1.

3. i dirigenti di cui al comma 1.b decadono dall'adesione dopo tre assenze non giustificate consecutive all'Assemblea. In questo caso il Dirigente potrà essere riammesso con le modalità di cui al comma 1.b, decorso un anno solare dalla decadenza.
4. la rappresentanza dei dirigenti di cui al comma 1.c è costituita per ogni Ateneo da un dirigente, con incarico di durata almeno biennale, laddove esistente.
5. le Università attraverso il Direttore amministrativo, comunicano alla Presidenza i nominativi del Direttore Amministrativo, dei Dirigenti di cui al comma 1.b e dell'eventuale Dirigente di cui al comma 4 e segnalano ogni variazione alla suddetta composizione.

ART. 4 – ORGANI DEL CODAU

1. Sono organi del CODAU:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente;
 - il Consiglio;
 - la Giunta esecutiva;
 - il Collegio Sindacale e di Garanzia.

ART. 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti i componenti di cui all'art.3, comma 1/a,b,c e comma 2.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

3. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità ovvero quando lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

Essa è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza del termine di cui sopra.

4. L'adunanza è validamente costituita con la presenza di un terzo dei componenti, esclusi nel conteggio del *quorum* gli assenti giustificati.

I Direttori amministrativi possono delegare a tutti gli effetti un sostituto che sia di pari grado di altra Università o un Dirigente della propria Università.

I dirigenti di cui all'art. 3, comma 1.b, possono delegare a tutti gli effetti un sostituto di pari grado della stessa Università e solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.b.

I soci onorari e i rappresentanti dei dirigenti di cui all'art. 3, comma 1.c, non possono dare delega.

La delega deve essere espressa per iscritto (anche in forma telematica) e inviata prima dell'Assemblea alla Presidenza.

Nessun componente può essere portatore di più di due deleghe.

5. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che dieci dei presenti chiedano la votazione per scrutinio segreto.

Le deleghe di cui al comma 4 sono valide per le votazioni riguardanti tutte le competenze dell'Assemblea, tranne che per le elezioni o il rinnovo degli Organi, le modifiche statutarie e lo scioglimento del Codau, per le quali si rinvia rispettivamente agli articoli 10 e 14 e tranne che per il conteggio del *quorum*.

6. I Dirigenti di cui all'art. 3, commi 1.b e 1.c, potranno costituire un Collegio dei Dirigenti, ai fini di affrontare problematiche e proporre soluzioni, in ordine sia a tematiche di loro

peculiare interesse che, a richiesta dell'Assemblea e/o del Consiglio, a questioni concernenti l'ordinamento universitario in generale.

Le modalità di funzionamento del Collegio saranno stabilite dai suoi componenti e approvate dall'Assemblea.

7. E' di competenza dell'Assemblea:

- eleggere il Presidente, la Giunta esecutiva e il Collegio Sindacale e di Garanzia;
- approvare le modifiche statutarie, su proposta obbligatoria del Consiglio;
- deliberare in merito all'eventuale scioglimento del Codau, su proposta obbligatoria del Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, previo parere obbligatorio del Consiglio;
- individuare problematiche di interesse comune e proporre al Consiglio specifiche iniziative nell'ambito degli scopi del Codau;
- esprimere raccomandazioni al Consiglio sulle linee generali dell'attività del Codau e suoi relativi obiettivi e programmi;
- esprimere parere sul programma, le proposte e i progetti elaborati dalla Giunta esecutiva.

ART. 6 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i Direttori amministrativi di cui all'art. 3, comma 1.a.
2. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio e la Giunta esecutiva.
3. Ha facoltà di delegare compiti specifici a singoli membri della Giunta esecutiva.
4. Assume, di concerto con la Giunta esecutiva e il Consiglio, ogni iniziativa atta a rafforzare il Codau e ad assicurare al Codau visibilità, autorevolezza e legittimazione

nei confronti del sistema universitario e dell'esterno e intrattiene rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici e privati, anche avvalendosi dei membri della Giunta esecutiva o del Consiglio.

5. E' responsabile della esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio e dalla Giunta esecutiva.
6. In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva o del Consiglio, salva la ratifica di questi nella prima riunione.
7. In occasione della presentazione del conto consuntivo sottopone all'Assemblea e al Consiglio una relazione sull'attività e sulla gestione.
8. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
9. Sceglie il Vicepresidente vicario nell'ambito dei componenti la Giunta esecutiva. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. La durata in carica del Vicepresidente è corrispondente alla durata in carica del Presidente che lo ha nominato.
10. Sceglie il Segretario nell'ambito dei componenti effettivi della Giunta esecutiva.

ART. 7 – IL CONSIGLIO

1. Fanno parte del Consiglio i Direttori amministrativi di cui all'art. 3, comma 1.a.
2. E' presieduto e convocato dal Presidente, di norma ogni due mesi.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un terzo dei componenti , esclusi nel conteggio del *quorum* gli assenti giustificati.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni assunte dal Consiglio riguardanti soluzioni da dare a questioni e problematiche amministrative di rilevanza comune per tutti gli Atenei, impegnano i

Direttori Amministrativi a operare nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, al fine di darne pratica attuazione.

6. Il Consiglio ha le seguenti competenze:

- svolgere funzioni di proposta e di impulso dell'attività del Codau;
- fissare, nel rispetto degli scopi dello Statuto, le linee generali del Codau e le priorità di intervento;
- approvare il programma, le proposte e i progetti elaborati dalla Giunta esecutiva;
- individuare le problematiche di interesse comune sulle scelte gestionali e amministrative ed esprimere gli orientamenti generali e le linee per una loro soluzione;
- esprimere linee di indirizzo riguardanti il C.C.N.L. relativo ai dirigenti e al personale tecnico-amministrativo del Comparto e ricercare scelte di riferimento per il C.C.I.L. delle singole Università;
- deliberare lo svolgimento di specifiche iniziative, anche su proposta dell'Assemblea, per il più efficace perseguimento degli scopi del Codau, anche attraverso la promozione e la costituzione di Comitati o Gruppi di lavoro tematici o per area geografica regionale o interregionale;
- esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- proporre all'Assemblea le modifiche di Statuto;
- proporre all'Assemblea, ricorrendone ragioni di particolare gravità, lo scioglimento del Codau;
- assicurare la coesione e la compattezza dei Direttori amministrativi, attraverso iniziative culturali, sociali e di gruppo;
- decidere sulla sede operativa del Codau.

ART. 8 – LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da 6 membri effettivi e da quattro membri supplenti eletti dall'Assemblea.

I membri supplenti hanno la funzione di subentrare e sostituire, in caso di cessazione anticipata, i membri effettivi.

Dei membri effettivi dovranno far parte tre Direttori amministrativi, di cui uno in rappresentanza delle Università non statali legalmente riconosciute, e tre Dirigenti di cui all'art. 3, comma 1.b; dei membri supplenti dovranno far parte due Direttori amministrativi e due Dirigenti di cui all'art. 3, comma 1.b.

La composizione dovrà salvaguardare la rappresentanza delle aree geografiche.

2. La Giunta è presieduta e convocata dal Presidente di norma una volta al mese e comunque ogniqualvolta ve ne sia la necessità.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente.

3. La Giunta esecutiva provvede alla gestione del Codau e assume ogni iniziativa necessaria e urgente che si renda opportuna.

4. In particolare la Giunta esecutiva:

- elabora e sottopone all'Assemblea e al Consiglio il programma, le proposte e i progetti in adempimento alle linee generali discusse in Assemblea e approvate dal Consiglio;
- definisce con ogni mezzo tecnico le questioni demandate dal Consiglio e mette in atto ogni iniziativa atta a stimolare, coordinare e indirizzare l'azione del Codau;
- elabora piani di formazione per la Dirigenza universitaria;
- istituisce Comitati o Gruppi di lavoro tematici o per area geografica regionale o interregionale, con omogeneità di professionalità per il coordinamento tecnico della gestione;
- adotta ogni necessario provvedimento di gestione finanziaria e presenta annualmente all'Assemblea e al Consiglio il bilancio preventivo ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 aprile dell'anno successivo;

5. Alle sedute della Giunta esecutiva partecipano con funzioni consultive, un rappresentante del Collegio sindacale e di garanzia e il Coordinatore del Collegio dei Dirigenti, se costituito.

6. I componenti della Giunta esecutiva, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti della Giunta esecutiva decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive non giustificate e vengono sostituiti da uno dei supplenti.

ART. 9 – COLLEGIO SINDACALE E DI GARANZIA

1. Il Collegio è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea prioritariamente tra i Soci onorari;

Il Collegio eletto nomina al proprio interno il Presidente.

I membri supplenti hanno la funzione di subentrare o sostituire, in caso di cessazione anticipata, i membri effettivi.

2. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sul rispetto delle norme dello Statuto; partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della Giunta esecutiva, con funzioni consultive;

b) al Collegio è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra soci o fra il Codau e i soci e funge da arbitro unico per la risoluzione dei conflitti tra gli organi del Codau. Le decisioni sono assunte secondo equità ed irritualmente e sono inappellabili;

c) il Collegio sovrintende alle attività per il rinnovo delle cariche sociali;

d) esso ha la facoltà altresì di riscontrare in ogni momento gli atti relativi alla gestione finanziaria della Conferenza e, ove emergano gravi irregolarità, ne riferisce immediatamente alla Giunta esecutiva o al Consiglio. Presenta al Consiglio relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo;

- e) provvede agli adempimenti per lo scioglimento del Codau, in conformità all'art. 14, comma 2.

ART. 10 – MODALITA' DI ELEZIONI

Le elezioni avvengono per le seguenti cariche:

- Presidente;
- Giunta esecutiva;
- Collegio sindacale e di garanzia.

L'organo competente ad indire le elezioni è rispettivamente il Presidente per i componenti del Collegio sindacale e di garanzia e il Collegio sindacale e di garanzia per il Presidente e la Giunta esecutiva.

Per le elezioni e per il rinnovo delle cariche non è ammesso l'istituto della delega.

1. Elezioni del Presidente e della Giunta esecutiva.

L'elettorato attivo per il Presidente e per i membri della Giunta esecutiva e l'elettorato passivo per i membri della Giunta esecutiva compete ai componenti di diritto di cui all'art. 3 comma 1.a, nonché a quelli di cui al comma 1.b che risultino tali da almeno un anno solare prima delle elezioni.

I voti espressi dai Dirigenti di cui sopra non possono essere superiori al numero dei voti esprimibili dai Direttori amministrativi.

L'elettorato passivo per la carica del Presidente compete ai Direttori amministrativi di cui all'art.3, comma 1.a.

Le elezioni sono indette due mesi prima della data per le elezioni. Il bando contiene le modalità di presentazione e pubblicizzazione delle candidature, il calendario e la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché ogni altro elemento specifico alle elezioni indette.

La prima votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nell'ipotesi di non raggiungimento del *quorum* richiesto, si procede a nuove operazioni di voto; per la seconda elezione è sufficiente il *quorum* di un terzo degli aventi diritto al voto.

Ove la circostanza di cui al precedente capoverso persista, l'elezione è da ritenersi valida a prescindere dal *quorum*.

Le liste degli elettori sono compilate a cura del Collegio sindacale e di garanzia e sono rese pubbliche almeno quindici giorni prima delle elezioni, nelle forme indicate nel bando di indizione.

Le liste comprendenti il Presidente e i membri effettivi e supplenti della Giunta esecutiva devono essere presentate per iscritto al Collegio sindacale e di garanzia, nei termini indicati nel bando di indizione delle elezioni e nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma 1.

L'espressione del voto è libera e segreta.

Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione; se nessuna lista avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, nella seconda votazione vanno al ballottaggio le due liste che hanno ottenuto più voti e risulterà eletta la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista questa dovrà ottenere voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione e non inferiori al trenta per cento dei presenti nella votazione successiva.

2) Componenti del Collegio sindacale e di garanzia

L'elettorato attivo e passivo compete ai componenti di diritto di cui all'art. 3, comma 1.a, a quelli di cui al comma 1.b che risultino iscritti da almeno un anno solare prima delle elezioni e ai Soci onorari.

Il Collegio sindacale e di garanzia è eletto almeno tre mesi prima della scadenza delle altre cariche elettive, tra una rosa di dieci candidati proposta dalla Giunta esecutiva, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 1.

Risultano eletti i tre candidati effettivi e i due supplenti in ordine di preferenze ricevute.

ART. 11 – GESTIONE FINANZIARIA

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono impegnate al versamento del contributo annuale nella misura e nei tempi stabiliti annualmente dal Consiglio, su proposta della Giunta esecutiva.

Ogni esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio ed ha la durata di un anno solare.

La Giunta esecutiva è responsabile della gestione finanziaria.

Gli adempimenti amministrativi e contabili connessi all'attività del Convegno sono svolti dal Segretario al quale viene assegnato un fondo per le piccole spese determinato dalla Giunta esecutiva.

ART. 12 – ENTRATE DEL CONVEGNO

1. Le entrate del Convegno è costituito da:

- la quota annuale delle Università;
- eventuali contributi di Ministeri, enti pubblici e privati;
- eventuali contributi degli associati.

Le disponibilità finanziarie sono depositate su conti correnti bancari, intestati al Convegno con facoltà di prelievo, a firma disgiunta, da parte del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 13 – SURROGAZIONE ED ELEZIONI SUPPLETIVE

Il mandato elettorale cessa allo scadere del triennio solare cui si riferiscono le elezioni.

In caso di rinuncia, di decadenza, anche per cambiamento di *status*, o di dimissioni prima della scadenza del mandato di un rappresentante in un Organo sociale, subentra il primo dei supplenti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità. Ove non sia possibile la surrogazione e manchino più di sei mesi alla scadenza dell'Organo, si procede, entro trenta giorni, ad elezioni suppletive.

ART. 14 – MODIFICHE DI STATUTO e SCIOGLIMENTO DEL CODAU

1) Modifiche di Statuto

Per le modifiche statutarie è obbligatoria la proposta del Consiglio, che deve essere approvata con la presenza dei due terzi dei componenti; per il raggiungimento del *quorum* si conteggiano gli assenti giustificati, ma non sono ammesse le deleghe.

Le modifiche proposte debbono ricevere la maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea riceve le proposte di modifiche approvate dal Consiglio e procede alla loro approvazione, con la maggioranza assoluta dei presenti; il *quorum* richiesto è dei due terzi dei componenti di cui all'art. 3, comma 1.a, nonché a quelli di cui al comma 1.b che risultino iscritti da almeno un anno solare prima delle elezioni e per il raggiungimento del *quorum* si conteggiano gli assenti giustificati, ma non sono ammesse le deleghe.

2) Scioglimento del Codau

Spetta al Collegio sindacale e di garanzia proporre all'Assemblea lo scioglimento del Codau qualora:

- a) vi sia una proposta del Consiglio, approvata con le medesime modalità e maggioranza previste per le modifiche di Statuto;
- b) le Università che versano il contributo siano inferiori alla metà delle Università italiane statali e non statali.
- c) lo scioglimento del Codau dovrà essere deliberato dall'Assemblea con le medesime modalità e maggioranza previste per le modifiche dello Statuto.

ART. 15 – NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore, dopo l'approvazione dell'Assemblea.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione degli organi di cui all'art. 10, punto 1 avverrà entro un mese dalla data di approvazione del presente Statuto e gli adempimenti

saranno curati dal Collegio dei garanti attualmente in carica. Nelle prime elezioni non verrà applicato il vincolo di iscrizione da almeno un anno per i Dirigenti di cui all'art. 3 comma 1.b.

3. Successivamente, e comunque entro 3 mesi dalla nomina del Presidente, avranno luogo le elezioni del Collegio sindacale e di garanzia.

ART. 16 – NORMA FINALE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni ed alle leggi elettorali vigenti.